

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	45
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	57

SEDE REFERENTE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo del Relatore</i>)	73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb.-A	54
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti approvati</i>)	74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.55.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Guerini del Gruppo del Partito Democratico. Cessa, invece, di farne parte il deputato Camilla

Sgambato, appartenente al medesimo Gruppo.

Da, quindi, il benvenuto al nuovo componente della Commissione.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

C. 2498 Governo, approvato dal Senato ed abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame reca la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, sancendo il principio secondo cui la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. La competenza della Commissione giustizia si incentra unicamente sull'articolo 19 in materia di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, considerato che questa, ai sensi del comma 6, può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La dotazione organica dell'Agenzia non può superare il limite massimo di 200 unità, rinviandosi ad un successivo decreto la determinazione della pianta organica. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipen-

denze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare; mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia; mediante le procedure di mobilità, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla *spending review*; a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Ai sensi del comma 5 l'Agenzia può avvalersi, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando. In quest'ottica si colloca il comma 6, che, come abbiamo visto, prevede la possibilità di collocare fuori ruolo sette magistrati ordinari, amministrativi o contabili. Su questo punto occorre una valutazione della Commissione, che tenga conto, da un lato, delle particolari peculiarità delle funzioni svolte dall'Agenzia e, dall'altro, dell'opportunità di prevedere ulteriori casi di collocamento fuori ruolo di magistrati, a fronte di una carenza di organici dovuta anche a quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 che, con l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fa venire meno la disciplina speciale riconosciuta ai magistrati che consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Per quanto attiene alle competenze attribuite all'Agenzia, che opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si prevede che questa svolga le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanzia-

mento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui al presente disegno di legge.

L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

Considerate le funzioni svolte dall'Agenzia appare opportuno chiedere attraverso una condizione la soppressione del comma 6, escludendo così la possibilità che ulteriori magistrati siano collocati fuori ruolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

C. 2496 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ad articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato 2*) e che il relatore ha appena presentato un articolo aggiuntivo (*vedi allegato 3*), il cui termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 10 di domani 16 luglio.

Alcune proposte emendative presentate sono da considerare inammissibili per estraneità di materia.

In proposito, si ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

La lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami espressi dal Presidente della Repubblica nel corso della XVI legislatura e, da ultimo, in questa legislatura, in riferimento al cosiddetto decreto salva Roma (lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013).

Sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che

non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Molteni 5.8, che interviene in materia di immigrazione, con particolare riferimento al reato di immigrazione clandestina e all'espulsione dello straniero;

Molteni 8.46 e 8.47, volti a prevedere delle modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato per reati di particolare gravità.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di non condividere la declaratoria di inammissibilità della Presidenza della Commissione, ricordando che emendamenti del medesimo tenore, ed in particolare sul reato di immigrazione clandestina, sono stati ammessi quando sono stati presentati dal Governo in relazione ad altri decreti legge sull'emergenza carceraria. Per quanto attiene agli emendamenti che limitano l'applicazione del rito abbreviato, rileva che questi riproducono sostanzialmente una sua proposta di legge da tempo all'esame della Commissione, che è stata sostanzialmente insabbiata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica all'onorevole Molteni ricordando che gli emendamenti del Governo dichiarati inammissibili in materia di reato di immigrazione clandestina si riferivano a decreti legge che, rispetto al loro contenuto specifico, erano strettamente connessi al decreto legge nel quale venivano inseriti. Nel caso in esame tale connessione non sussiste.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo 5.0200 e sugli emendamenti 5.100, 6.100, 8.100 da lui presentati.

Si riserva sugli emendamenti Ferraresi 1.40 e 1.64, che attengono alla questione della impugnativa dei rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-*ter* dell'ordinamento penitenziario, disciplinato dall'articolo 1 del decreto legge, ritenendo che sia comunque necessario prevedere il medesimo regime

impugnatorio sia per il procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza (comma 1) che per quello innanzi al tribunale in composizione monocratica (comma 3). Su tale questione non vi è concordanza né tra i due emendamenti appena richiamati né tra i commi 1 e 3 dell'articolo 35-*ter*.

Si riserva anche sugli emendamenti Molteni 4.5 e Ferraresi 4.8, volti a sopprimere la disciplina relativa all'ipotesi di impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione nel caso in cui vi sia la materiale indisponibilità del dispositivo elettronico. Su tale disposizione a suo parere occorre un ulteriore approfondimento in quanto questioni di natura meramente amministrativa, come la materiale indisponibilità del braccialetto elettronico, potrebbero incidere sull'efficacia di un provvedimento giurisdizionale.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme al relatore, invitando il medesimo a riformulare l'emendamento 5.100 prevedendo infine le seguenti parole: « tenuto conto altresì delle finalità educative ».

Vittorio FERRARESI (M5S) interviene in relazione al suo emendamento 1.40, precisando che l'esigenza di prevedere espressamente la ricorribilità in Cassazione è dovuta alla circostanza che dalla disciplina dell'articolo 35-*ter* non risulta in alcun modo l'applicabilità del procedimento di cui all'articolo 35-*bis*, che prevede espressamente tale ricorribilità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica al deputato Ferraresi rilevando come non vi sia alcun dubbio sull'applicabilità dell'articolo 35-*bis* alla disciplina di cui all'articolo 35-*ter*, introdotta dal decreto legge. Ritiene che l'emendamento Ferraresi 1.40 determinerebbe, qualora approvato, l'esclusione del reclamo al tribunale di sorveglianza rimanendo come unica impugnazione il ricorso per Cassazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia come la *ratio* dell'emendamento 1.40 non

sia l'eliminazione del reclamo relativo alla decisione del magistrato di sorveglianza, quanto piuttosto prevedere anche il ricorso per Cassazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, risponde che in tal caso l'emendamento è superfluo.

David ERMINI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti del deputato Ferraresi esprime parere contrario sull'emendamento 1.40, ritenendolo superfluo.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo del relatore 5.0200 stia a significare un ampliamento dei criteri di ammissibilità, in quanto il contenuto di tale articolo aggiuntivo non appare essere connesso con le disposizioni del decreto legge in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, non condivide assolutamente l'osservazione del deputato Colletti in quanto l'articolo aggiuntivo 5.0200 attiene alla magistratura di sorveglianza e risolve una questione che è stata affrontata anche nelle audizioni svolte nel corso dell'esame preliminare.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) chiede di votare domani l'articolo 8, in relazione al quale l'onorevole Carfagna ha presentato un emendamento che non potrà essere illustrato nella seduta odierna dalla presentatrice, essendo in corso una riunione di gruppo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura all'onorevole Chiarelli che l'emendamento sarà votato domani.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che nella seduta odierna non si debba votare alcun emendamento in quanto è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti ad un articolo aggiuntivo. Inoltre a suo parere prima di passare al voto degli emendamenti sarebbe opportuna una interlocuzione tra i presentatori, il relatore ed il Governo al fine di poter evidenziare le ragioni che hanno portato

alla presentazione di emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario.

Pur apprezzando lo sforzo del relatore di sanare quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge la cui applicazione sta portando alla scarcerazione di detenuti per reati di grave allarme sociale, come ad esempio lo *stalking*, ritiene che il decreto legge pregiudichi in maniera grave la sicurezza dei cittadini. Ritiene che sia inaccettabile la scelta del Governo di stanziare, sulla base di parametri e criteri oscuri, 20 milioni di euro a favore di soggetti che si sono comunque macchiati di gravi reati. A tale proposito ritiene che sia del tutto incomprensibile anche la copertura finanziaria, che si ricollega a tagli di spesa incerti e non specificati inerenti alla *spending review*. A tale proposito chiede chiarimenti al Governo sulla clausola di salvaguardia finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 9.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1 diretto a sopprimere l'articolo 1 del decreto, che prevede rimedi risarcitori a seguito delle condizioni di detenzione, che si ispirano a criteri del tutto irrazionali ed in gran parte non comprensibili. Sottolinea a tale proposito che il Movimento 5 Stelle non è contrario a trovare dei rimedi per risolvere la grave questione delle carceri ma è contrario ad interventi che non siano fatti sulla base di scelte strutturali e sistematiche. Il decreto legge in esame, come gli altri che lo hanno preceduto, introducono invece dei rimedi estemporanei che peraltro non tengono in alcun conto i diritti dei detenuti. A questo punto sarebbe stato forse meglio procedere ad una amnistia mirata. Ritiene gravissimo che si continui ad andare avanti attraverso sconti di pena che si basano su parametri del tutto irrazionali e che non tengono conto in alcun modo delle particolari e concrete situazioni di detenzione di ciascun detenuto procedendo a dei risarcimenti forfettari. A suo parere è particolarmente grave la carenza tecnico-giuridica dei rimedi del Governo che peraltro non sono assolutamente condivisi-

bili nel merito. Piuttosto che procedere attraverso l'emanazione periodica di decreti legge in materia carceraria, il Governo avrebbe dovuto instaurare un confronto con le opposizioni al fine di individuare interventi strutturali che avrebbero eliminato o fortemente attenuato per il futuro la questione carceraria. La questione vera, a suo parere, è la circostanza che al Governo non interessano né le vittime dei reati né i magistrati di sorveglianza, i quali hanno fortemente contestato il decreto-legge in esame.

Nicola MOLTENI (LNA) prende atto che il Governo e la maggioranza non intendono in alcun modo confrontarsi in Parlamento, difendendo strenuamente un provvedimento che è indifendibile. Dopo aver condiviso l'intervento del deputato Ferraresi, chiede al governo di chiarire sulla base di quali criteri sia stato individuato il risarcimento di 8 euro per ogni giorno nel quale sia stato subito un pregiudizio nelle condizioni di detenzione e per quale ragione la somma stanziata complessivamente non sia stata attribuita alle vittime dei reati, alle forze dell'ordine ovvero agli agenti di polizia penitenziaria. Chiede al Governo inoltre chiarimenti in merito al piano carceri e quale sia stata la sorte dei 500 milioni di euro stanziati.

Daniele FARINA (SEL) osserva che anche in questa occasione si ripetono argomenti che sono stati utilizzati ogni qual volta il Parlamento abbia affrontato la questione dell'emergenza carceraria. In relazione al provvedimento in esame, rileva che il suo gruppo ha presentato un solo emendamento, al fine di escludere la previsione di un periodo minimo oltre il quale diventa rilevante la condizione di detenzione in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si tratta di un termine del tutto incongruo considerato che si riferisce ad un trattamento qualificabile come tortura. Invita inoltre il Governo ad affrontare la questione delle carceri anche attraverso una profonda rivisitazione del testo unico

degli stupefacenti, così come peraltro era stato preannunciato nel corso dell'esame del decreto legge sugli stupefacenti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferraresi 1.1 e Molteni 1.2.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.3 volto ad sopprimere il rimedio risarcitorio effettuato attraverso la riduzione della pena detentiva da espriare.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.3.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede di intervenire sull'emendamento Daniele Farina 1.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerata la mole degli emendamenti e l'atteggiamento ostruzionistico del gruppo della Lega fissa in tre minuti il tempo per gli interventi.

Nicola MOLTENI (LNA) contesta la decisione della Presidenza, ritenendo che non spetti alla Presidente adottare delle decisioni che azzerano le prerogative dell'opposizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prendendo atto dell'obiezione dell'onorevole Molteni sospende la seduta per convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.20.

Donatella FERRANTI, *presidente*, all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissa in 5 minuti il termine degli interventi.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di condividere l'emendamento Daniele Farina 1.4, chiedendo di sottoscriverlo.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce l'assurdità di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge e dallo stesso in senso più generale, ritenendo che rappresenti una resa dello Stato nei confronti della criminalità proprio con riferimento ai reati di allarme sociale. Dichiarò di essere contrario all'emendamento Daniele Farina 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Daniele Farina 1.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 1.5 e dopo l'emendamento Molteni 1.20.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva che gli emendamenti in questione si riferiscono al periodo di tempo minimo previsto dal comma 1 affinché la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea possa essere considerata rilevante. Ribadendo la propria contrarietà al rimedio risarcitorio in questione chiede al Governo di chiarire sulla base di quale criterio sia stato individuato questo periodo minimo.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alla richiesta dell'onorevole Molteni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.5 e 1.20, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una ulteriore serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 1.22 e dopo l'emendamento Molteni 1.38.

Nicola MOLTENI (LNA) anche in questo caso chiede chiarimenti al Governo non risultando comprensibile sulla base di quale criterio sia stato individuato lo sconto di pena di un giorno ogni dieci giorni di detenzione in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che sia opportuno chiarire se quanto corrisposto a titolo di risarcimento del danno ai sensi del comma 2 dell'articolo 35-*ter* sia aggredibile da parte dello Stato o dalle vittime del reato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che la somma risarcita entrerà a far parte del patrimonio personale del soggetto risarcito senza alcun vincolo particolare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.22 e 1.38, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che il suo emendamento 1.39 è stato presentato tenendo conto che nell'articolo 35-*ter* non è prevista in alcun modo l'applicabilità dell'articolo 35-*bis*. Tuttavia, anche alla luce del precedente chiarimento della Presidenza, ritira i propri emendamenti 1.39 e 1.40.

Per quanto attiene all'emendamento 1.41, sottolinea che questo riprende una preoccupazione rappresentata dall'Associazione nazionale magistrati, al fine di facilitare il lavoro dei magistrati di sorveglianza.

David ERMINI (PD), *relatore*, dichiara di non condividere l'emendamento, pur apprezzandone le finalità, in quanto non ritiene opportuno prevedere il silenzio assenso nell'ambito di un procedimento delicato che incide direttamente sulla libertà personale.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il suo emendamento 1.41.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.76, osservando che con questa proposta emendativa si estende anche al soggetto sottoposto a custodia cautelare – durante le indagini preliminari, il giudizio di primo e di secondo grado – il beneficio della «Liberazione anticipata» al fine di ridurre le richieste di riparazione per ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale.

Richiama al riguardo il caso realmente accaduto di un detenuto in custodia cautelare condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per la mera partecipazione al delitto di associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. Dopo tre anni e tre mesi di custodia cautelare in carcere (iniziata a luglio 2010), il deposito delle motivazioni rese dalla Corte d'Appello e il ricorso per Cassazione proposto a metà novembre 2013, il fascicolo dovrà essere riunito a tutti gli altri e poi trattato in un unico procedimento, ottimisticamente non prima di luglio 2014. Il condannato a quattro anni di reclusione, a quella data, avrà patito in custodia cautelare tutta la pena irrogata. Con la pronuncia della Corte di Cassazione, ponendo anche il caso che il ricorso non venga accolto, la condanna diverrà definitiva e la situazione sarà così cristallizzata: custodia cautelare sofferta pari ad anni quattro; pena effettivamente irrogata pari ad anni quattro di reclusione; concessione del beneficio della liberazione anticipata pari ad anni uno in ragione di otto semestri di detenzione espiata. In sintesi, la custodia cautelare in carcere verrebbe mantenuta per un anno in eccesso rispetto alla pena che il condannato avrebbe dovuto scontare e per questo periodo di tempo sarà dovuto un risarcimento per ingiusta detenzione pari a 91.250 euro, cui si deve aggiungere il danno morale derivante dalla privazione della libertà personale. Ciò premesso, a suo parere, occorre porre rimedio all'irrazionalità di questa norma laddove, prevedendo la sua applicazione al solo condannato a pena detentiva, determina un

esborso enorme e ingiustificato per lo Stato in sede di riparazione per ingiusta detenzione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'emendamento debba essere ulteriormente approfondito in quanto, pur essendo condivisibile nelle sue finalità, prevede l'applicazione della liberazione anticipata alla custodia cautelare. Su tale punto esprime forti perplessità.

David ERMINI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento per ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) non accogliendo la richiesta del relatore chiede l'accantonamento dell'emendamento.

Nicola MOLTENI (LNA), pur non condividendo nel merito l'emendamento, ritiene che questo affronti un tema serio e delicato che merita sicuramente un approfondimento adeguato.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non vi siano le condizioni per procedere all'accantonamento, essendo piuttosto più opportuno respingerlo in Commissione per esaminarlo in Aula qualora venisse ripresentato.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ribadisce che la *ratio* dell'emendamento e dello stesso decreto legge è di evitare che una persona possa essere detenuta inutilmente anche un solo giorno in carcere. Sottolinea inoltre che l'emendamento ha anche una *ratio* di natura finanziaria, in quanto andrebbe a ridurre i casi di risarcimento dei danni. Ritira comunque il suo emendamento 1.76, annunciandone la ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.42.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una ulteriore serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e

l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 1.43 e dopo l'emendamento Molteni 1.57.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.43 e 1.57, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente un'ulteriore serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 1.58 e dopo l'emendamento Molteni 1.66.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.58 e 1.66, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie. Respinge altresì l'emendamento Molteni 1.67.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.1 e 1.80 e dichiara che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente un'ulteriore serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 1.68 e dopo l'emendamento Molteni 1.73.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.68 e 1.73, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie.

David ERMINI (PD), *relatore*, tenendo conto del ritiro dell'emendamento 1.40, si

riserva di valutare l'emendamento Ferraresi 1.74, la cui approvazione consentirebbe il reclamo nei confronti della decisione del tribunale in composizione monocratica, allo stesso modo in cui è ammesso il reclamo rispetto alla decisione del magistrato di sorveglianza.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene che l'emendamento Ferraresi 1.74 debba essere ulteriormente approfondito in quanto potrebbe determinare un sovraccarico di lavoro eccessivo nei confronti del tribunale in composizione collegiale.

Vittorio FERRARESI (M5S), tenendo conto di quanto appena precisato dal rappresentante del Governo dichiara di essere favorevole ad un eventuale accantonamento del suo emendamento 1.74.

Donatella FERRANTI, *presidente*, non essendovi obiezioni dichiara l'accantonamento dell'emendamento Ferraresi 1.74.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.75 diretto a sopprimere la disposizione che stabilisce senza prevedere alcun criterio la possibilità del magistrato di sorveglianza di avvalersi dell'ausilio di personale volontario. Chiede al Governo quali siano i criteri in base ai quali poter ricorrere al personale volontario, ritenendo che in alcun modo siano applicabili gli stessi che sono previsti per gli assistenti volontari che possono partecipare all'opera di rieducazione e inserimento dei detenuti.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge richiama espressamente i criteri contenuti nell'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario, che si basano sulla nozione di idoneità allo svolgimento di quelle funzioni che il personale volontario è chiamato a svolgere.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che l'articolo 78 possa trovare applicazione solamente in relazione all'attività di rie-

ducazione e reinserimento e non certo allo svolgimento di funzioni giudiziarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Molteni 1.75 e gli identici emendamenti Ferraresi 2.1 e Molteni 2.2, nonché l'emendamento Molteni 2.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 2.9 e dopo l'emendamento Molteni 2.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.9 e 2.4, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie; respinge quindi l'emendamento Molteni 2.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 2.16 e dopo l'emendamento Molteni 2.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.16 e 2.11, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie; respinge, quindi, gli emendamenti Molteni 2.17 e 2.18, e Ferraresi 2.19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 2.20 e dopo l'emendamento Molteni 2.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.20 e 2.21, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie; respinge, quindi, l'emendamento Molteni 3.1.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4, e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca chiarimenti sulla situazione relativa all'utilizzo dei cosiddetti « braccialetti elettronici ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 4.1, 4.3 e 4.4.

David ERMINI (PD) ritiene che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 3, richieda ulteriori approfondimenti. Chiede, pertanto, l'accantonamento delle proposte emendative ad essa riferite.

La Commissione accantona gli emendamenti Molteni 4.5, Ferraresi 4.8, Molteni 4.6 e 4.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 luglio 2014.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.

Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 20.35.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

C. 2496 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché degli emendamenti accantonati.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.2, soppressivo dell'articolo 5, ritenendo che manchi ogni valutazione sulla pericolosità del reo. Ritiene, inoltre, insufficiente la correzione che si intende apportare con l'emendamento 5.100 del relatore.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.2, soppressivo dell'articolo 5, poiché si tratta di una disposizione con numerose criticità e che, soprattutto, non

tiene conto delle gravi difficoltà che crea agli operatori del settore. Ritiene, piuttosto, che dovrebbe essere riformata l'intera disciplina di riferimento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferraresi 5.1 e Molteni 5.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 5.3 e dopo l'emendamento Molteni 5.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 5.3 e 5.7, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ricorda di aver espresso parere favorevole sull'emendamento 5.1 del relatore a condizione che sia riformulato aggiungendo in fine le seguenti parole: « tenuto conto altresì delle finalità rieducative ».

David ERMINI (PD), *relatore*, accoglie la richiesta del rappresentante del Governo e riformula il suo emendamento 5.100.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.100 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Nicola MOLTENI (LNA) ritira il proprio emendamento 6.1 osservando, comunque, come l'articolo 6 sia del tutto insufficiente ad apportare il necessario potenziamento dell'organico del corpo della Polizia penitenziaria. A tal fine precisa di avere presentato l'emendamento 6.2, del quale raccomanda l'approvazione. Preannuncia, inoltre, il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 6.0100.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Molteni 6.2 e ap-

prova l'articolo aggiuntivo del relatore 6.0100 (*vedi allegato 4*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che erano stati accantonati l'emendamento Ferraresi 1.74 e le proposte emendative riferite all'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 3.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva come nell'ambito dell'articolo 1, con riferimento alle impugnazioni, si sia scelto un percorso diverso per i soggetti detenuti, ai quali è consentito il reclamo proprio per garantire una maggiore tutela, e i soggetti in libertà, per i quali il reclamo è escluso. Ritiene che tale differenziazione di disciplina vada mantenuta e, pertanto, invita al ritiro dell'emendamento 1.74, volto a prevedere che anche i soggetti in libertà possano proporre reclamo. Rileva, inoltre, che tale previsione potrebbe determinare un rilevante aggravio del carico di lavoro dei collegi nei tribunali ordinari.

Vittorio FERRARESI (M5S) alla luce delle argomentazioni del relatore, ritira il proprio emendamento 1.74.

David ERMINI (PD) ritiene che l'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 3, come evidenziato in precedenza, presenti delle criticità difficilmente superabili ed esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Molteni 4.5 e Ferraresi 4.8, volti a sopprimere tale disposizione.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira il proprio emendamento 4.5, sottolineando

come la formulazione del testo in esame sia comunque preferibile rispetto alla disciplina vigente. Rileva come non risulti ancora risolto il problema del braccialetti elettronici, che presentano problemi tecnici e sono scarsamente disponibili. Ritiene, inoltre, preferibile che il soggetto rimanga in carcere nel periodo in cui non sia possibile applicare il braccialetto elettronico per ragioni tecniche.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che il vigente articolo 275-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, già prevede che il giudice prescriva procedure di controllo mediante mezzi elettronici quando ne abbia accertato la disponibilità da parte dalla polizia giudiziaria.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI precisa come la disposizione in questione intendesse risolvere un problema che si pone quotidianamente nell'applicazione dei braccialetti elettronici, consistente nel fatto che sono necessari alcuni giorni per l'attivazione dei braccialetti elettronici disponibili. Sull'emendamento Ferraresi 4.8 si rimette comunque alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Ferraresi 4.8 (*vedi allegato 4*), risultando preclusi gli emendamenti Molteni 4.6 e 4.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO 1

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498 Governo, approvato dal Senato ed abb.**

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato il disegno di legge in
esame,

rilevato che:

il provvedimento reca la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, sancendo il principio secondo cui la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia;

la competenza della Commissione giustizia si incentra unicamente sull'articolo 19 in materia di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, considerato che questa, ai sensi del comma 6, può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La dotazione organica dell'Agenzia non può superare il limite massimo di 200

unità, rinviandosi ad un successivo decreto la determinazione della pianta organica;

occorre una valutazione della Commissione di merito, che tenga conto, da un lato, delle particolari peculiarità delle funzioni svolte dall'Agenzia e, dall'altro, dell'opportunità di prevedere ulteriori casi di collocamento fuori ruolo di magistrati, a fronte di una carenza di organici dovuta anche a quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 che, con l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fa venire meno la disciplina speciale riconosciuta ai magistrati che consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età;

all'esito di tale valutazione appare opportuno sopprimere il comma 6 dell'articolo 19 escludendo così la possibilità che ulteriori magistrati siano collocati fuori ruolo in aggiunta dei casi previsti dalla legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 19 sopprimere il comma 6.

ALLEGATO 2

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 1.

1. 3. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, sopprimere le seguenti parole: per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 35-ter.

1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

1. 5. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: quaranta.

1. 6. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: cinquanta.

1. 7. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.

1. 8. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: settanta.

1. 9. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: ottanta.

1. 10. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: novanta.

1. 11. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: cento.

1. 12. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centodieci.

1. 13. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centoventi.

1. 14. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centotrenta.

1. 15. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centoquaranta.

1. 16. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centocinquanta.

1. 17. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centosessanta.

1. 18. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centosettanta.

1. 19. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centoottanta.

1. 20. Molteni, Caparini.

Al comma 1 dopo le parole: munito di procura speciale inserire le seguenti: senza che occorra precedente istanza ex articolo 35-bis, legge 354/75.

1. 21. Sgambato.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni venti.

1. 22. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni trenta.

1. 23. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni quaranta.

1. 24. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni cinquanta.

1. 25. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni sessanta.

1. 26. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni settanta.

1. 27. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni ottanta.

1. 28. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni novanta.

1. 29. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni cento.

1. 30. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centodieci.

1. 31. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centoventi.

1. 32. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centotrenta.

1. 33. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centoquaranta.

1. 34. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centocinquanta.

1. 35. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centosessanta.

1. 36. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centosettanta.

1. 37. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centottanta.

1. 38. Molteni, Caparini.

Al comma 1 inserire, in fine, le seguenti parole: Il procedimento segue le forme previste dall'articolo 666 codice di procedura penale.

1. 39. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1 inserire, in fine, le seguenti parole: Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza è ricorribile per Cassazione.

1. 40. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1 inserire, in fine, le seguenti parole: Quando il magistrato di sorveglianza ritenga necessario rivolge richieste di informazioni alla direzione dell'istituto di pena interessato ed in man-

canza della comunicazione dello stesso entro il termine indicato dal giudice le circostanze addotte nell'istanza devono ritenersi come ammesse da parte dell'istituto.

- 1. 41.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prima delle parole: « Al condannato » sono aggiunte le seguenti: « Alla persona sottoposta a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e »; conseguentemente le parole: « ha dato prova » sono sostituite dalle seguenti: « hanno dato prova ».

- 1. 76.** Dambruoso.

Al capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 2.

- 1. 42.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 7,50.

- 1. 43.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 7,00.

- 1. 44.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 6,50.

- 1. 45.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 6,00.

- 1. 46.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 5,50.

- 1. 47.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 5,00.

- 1. 48.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 4,50.

- 1. 49.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 4,00.

- 1. 50.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 3,50.

- 1. 51.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 3,00.

- 1. 52.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 2,50.

- 1. 53.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 2,00.

- 1. 54.** Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 1,50.

1. 55. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 1,00.

1. 56. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 0,50.

1. 57. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni due giornate.

1. 58. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni tre giornate.

1. 59. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni quattro giornate.

1. 60. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni cinque giornate.

1. 61. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni sei giornate.

1. 62. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni sette giornate.

1. 63. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni otto giornate.

1. 64. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni nove giornate.

1. 65. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni dieci giornate.

1. 66. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 3.

1. 67. Molteni, Caparini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 18 mesi e, al terzo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: con procedura che preveda il rimborso delle spese a carico dell'erario in caso di esito positivo dell'istanza.

1. 1. Sgambato.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 18 mesi e, al terzo periodo, inserire, in fine, le

seguenti parole: con procedura senza oneri per l'istante.

1. 80. Sgambato.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro cinque mesi.

1. 68. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro quattro mesi.

1. 69. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro tre mesi.

1. 70. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro due mesi.

1. 71. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro un mese.

1. 72. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro quindici giorni.

1. 73. Molteni, Caparini.

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo *sono soppresse.*

1. 74. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sopprimere il comma 2.

1. 75. Molteni, Caparini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 1.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sopprimerlo.

*** 2. 2.** Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 1.

2. 3. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* quindici giorni.

2. 9. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* un mese.

2. 8. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* due mesi.

2. 7. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

2. 6. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

2. 5. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

2. 4. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

2. 10. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quindici giorni.

2. 16. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.

2. 15. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.

2. 14. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

2. 13. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

2. 12. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

2. 11. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 3.

2. 17. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 4.

2. 18. Molteni, Caparini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4) La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli Affari Esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

2. 19. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

2. 20. Molteni, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quindici giorni.

2. 25. Molteni, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.

2. 24. Molteni, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.

2. 23. Molteni, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

2. 22. Molteni, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

2. 21. Molteni, Caparini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Molteni, Caparini.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 91-bis, sopprimere il comma 1.

4. 3. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 91-bis, sopprimere il comma 2.

4. 4. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 91-bis, sopprimere il comma 3.

4. 5. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 91-bis, al comma 3, inserire le seguenti parole: e motivate.

4. 6. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 91-bis, al comma 3, inserire le seguenti parole: non superiore a trenta giorni, salvo proroghe di identica durata.

4. 7. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 3.

4. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sopprimerlo.

*** 5. 2.** Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: diciannovesimo.

5. 3. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventesimo.

5. 4. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventiduesimo.

5. 5. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventitreesimo.

5. 6. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventiquattresimo.

5. 7. Molteni, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente.

5. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

L'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio della nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14,

si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere ».

5. 8. Molteni, Caparini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Molteni, Caparini.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

« 1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria di cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero ».

6. 2. Molteni, Caparini.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).

1. All'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle parole: « fino al 31 luglio 2014 ».

2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità ed il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma che precede.

6. 0100. Il Relatore.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Molteni, Caparini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le parole: dal 1° Luglio 2014 e le parole: del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con le parole: del Corpo di Polizia Penitenziaria;

b) al comma 2 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le parole: dal 1° Luglio 2014.

Conseguentemente, al titolo dell'articolo sostituire le parole: del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con le parole: del Corpo di Polizia Penitenziaria.

7. 2. Borghese.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione degli uffici di sorveglianza.

b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: eccezion fatta per gli uffici di sorveglianza.

7. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dal 1° luglio 2014, non possono essere rinnovati.

7. 4. Pagano.

Al comma 2 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° luglio 2014.

7. 5. Borghese.

ART. 8.

Sopprimerlo.

*** 8. 1.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sopprimerlo.

*** 8. 2.** Molteni, Caparini.

Al capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

*** 8. 3.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

All'articolo 8, capoverso articolo 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

*** 8. 4.** Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo premettere le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, »;

b) al secondo periodo sostituire le parole « da eseguire » con le seguenti: « irrogata da eseguire in carcere »;

c) dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1 ».

8. 100. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo che per i reati previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale.

8. 6. Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo.

8. 10. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna del precedente.

8. 11. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere

inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che lo stesso non sia stato già condannato per un delitto non colposo della stessa indole.

8. 12. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.

8. 13. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del codice penale.

8. 14. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale.

8. 15. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del codice penale.

8. 16. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale.

8. 17. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale.

8. 19. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 625 del codice penale.

8. 20. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

8. 22. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 628 del codice penale.

8. 24. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. 26. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere

inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 47-ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354.

8. 28. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 624-bis del codice penale.

8. 30. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 648 del codice penale.

8. 32. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 648-bis del codice penale.

8. 34. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 317 del codice penale.

8. 36. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 319 del codice penale.

8. 39. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale.

8. 18. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 625, del codice penale.

8. 21. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 612-bis, del codice penale.

8. 23. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 628, del codice penale.

8. 25. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. 27. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione dei reati di cui all'articolo 47-ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354.

8. 29. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale.

8. 31. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 648 del codice penale.

8. 33. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale.

8. 35. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 317, del codice penale.

8. 37. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 319, del codice penale.

8. 40. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: da eseguire con le seguenti: concretamente inflitta.

8. 7. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola tre con la seguente: due.

8. 8. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola tre con la seguente: uno.

8. 9. Molteni, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La presente disposizione non si applica per i reati di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

8. 41. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: La presente disposizione non si applica ove ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera a) del codice di procedura penale.

8. 42. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La presente disposizione non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

8. 43. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La presente disposizione non si applica nei casi di cui al comma 5-bis dell'articolo 284 c.p.p.

8. 44. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari perso-

nali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

8. 45. Leone.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise. ».

2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo », sono soppresse.

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge.

8. 46. Molteni, Caparini.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise. ».

2. Al comma 2, dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.

8. 47. Molteni, Caparini.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

8-bis. – (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale). – Il comma 4-bis dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da spiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e acquisendo gli elementi necessari che possano escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4-bis della stessa legge, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata e agli accertamenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatte salve le ipotesi di cui ai commi 1-bis e 1-ter nel caso di accertamento negativo in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.» Con-

seguentemente al comma 9, lettera a), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le ipotesi di cui ai commi 1-bis e 1-ter nel caso di accertamento negativo in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva,».

8. 01. Dambruoso.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 1.

9. 2. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 1, lettera a).

9. 3. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 1, lettera b).

9. 4. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

9. 5. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 3.

9. 6. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 4.

9. 7. Molteni, Caparini.

ALLEGATO 3

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura).

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto

ministeriale 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

5. 200. Il Relatore.

ALLEGATO 4

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, capoverso ART. 97-bis, sopprimere il comma 3.

4. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di età, aggiungere le seguenti: sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.

5. 100. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).

1. All'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle parole: « fino al 31 luglio 2014 ».

2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità ed il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma che precede.

6. 0100. Il Relatore.